



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

Roma, - 8 AGO. 1996

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP. I.C.A. - DIV. VIII^a

Protocollo n. 488304

Alle CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

Agli UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LORO SEDI

OGGETTO: regolamento recante modifiche al D.P.R. 581 del 1995 per
l'attuazione del registro delle imprese.

e, p. c.

Alla REGIONE SICILIANA - Assessorato
della Cooperazione del commercio
dell'artigianato e della pesca

90100 PALERMO

CIRCOLARE N 3398/C

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta
Segreteria generale-Servizio di Vigi-
lanza sugli enti-Via S. Francesco, 37

34133 TRIESTE

Alla REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE
Ufficio Vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria
del commercio dell'artigianato e dei
trasporti

11100 AOSTA

All'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

Alla INFOCAMERE s.c.p.a.

SEDE di

ROMA

SEDE di

PADOVA

Si informano codeste Camere di commercio che il Consiglio dei Ministri con deliberazione adottata nella riunione del 2 agosto 1996 ha approvato uno schema di regolamento che modifica le disposizioni transitorie contenute nel D.P.R. n. 581 del 1995 di attuazione del Registro delle imprese.

La possibilita' e l'opportunita' dell'introduzione di alcune modifiche di natura semplificativa alle disposizioni transitorie del citato D.P.R. n. 581 del 1995 sono emerse in occasione della messa a punto delle procedure per l'esecuzione delle disposizioni inerenti la prima iscrizione nelle sezioni speciali delle imprese individuali gia' iscritte nel registro delle ditte.

Tali semplificazioni comportano notevoli vantaggi per le imprese interessate, alla maggior parte delle quali le nuove procedure evitano l'onere della presentazione di una apposita domanda di iscrizione.

Infatti in analogia a quanto era stato gia' previsto per le societa', le stesse prevedono una iscrizione di diritto delle imprese individuali ricadenti nella nozione del piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 del codice civile, gia' iscritte nel registro delle ditte, sulla base dei dati risultanti da detto registro.

Tale ipotesi era stata gia' valutata nel corso dei lavori preparatori per la stesura del regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993, ma fu abbandonata essendosi ritenuto in quel momento storico di privilegiare l'aspetto formale della questione rispetto quello pratico attualmente messo in evidenza.

Cio' in relazione alla circostanza che - al contrario di quanto riscontrato per le societa' gia' iscritte nel registro delle societa' tenuto dalle Cancellerie dei Tribunali, per le quali l'iscrizione nel registro delle imprese rappresenta una mera formalita' esistendo tra i due registri una sicura continuita' - per le ditte individuali l'iscrizione nel registro delle imprese rappresenta una sostanziale novita' che si ritenne non potesse non richiedere una specifica manifestazione di volonta' cosi' come del resto previsto in via generale dallo stesso codice civile.

Orbene, fermo restando l'aspetto pratico di sicuro rilievo gia' evidenziato, l'ulteriore riflessione ha condotto a concludere che il vincolo di cui sopra (la formalizzazione di una esplicita domanda di iscrizione) puo' in effetti ritenersi limitato agli imprenditori destinati all'iscrizione nella parte ordinaria del registro delle imprese, per i quali l'iscrizione comporta rilevanti effetti in termini di pubblicita' legale, e non necessariamente a quelli destinati, invece, a norma del comma 4 dell'articolo 8 della legge, all'iscrizione nella sezione dei piccoli imprenditori.

Infatti, all'iscrizione in tale sezione (come a quella nelle

